



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del **sedici dicembre duemilaventicinque**

N: 142

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE E DELLE UNIONI CIVILI: MODIFICHE

L'anno **duemilaventicinque** e questo di **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **09:05** nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.

Presiede l'adunanza la **Presidente Serena Raggi** con la partecipazione della **Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti Segretario Generale** incaricata della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Ferrari Francesco (Sindaco)	X	-	Filippi Dario	X	-
Adami Alessandro	X	-	Franceschini Mauro	X	-
Allesina Claudio	X	-	Giannellini Massimo	X	-
Anselmi Davide	X	-	Giannoni Bernardo	-	X
Atzeni Mario	X	-	Izzo Alessandro	X	-
Bardi Laura	X	-	Lavoratori Luca	X	-
Callaioli Fabrizio	-	X	Lunghi Luigi	X	-
Caputo Giuseppe	X	-	Moscato Viola	-	X
Cento Fabio	X	-	Pierulivo Monica	X	-
Cosimi Elvis	-	X	Pietrelli Martina	X	-
D'Arienzo Giovanna	X	-	Raggi Serena	X	-
Di Falco Rosalia	X	-	Valenziano Simone	X	-
Di Paola Paolo	-	X			

Presenti 20 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Sono inoltre presenti gli Assessori: Ceccarelli Vittorio, Coppola Luigi, Nigro Sabrina, Petraraja Riccardo.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°

2°

3°

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 30 giugno 2020, veniva approvato il “Regolamento per la celebrazione dei matrimoni con rito civile e delle unioni civili”;

RICORDATO che l'art. 99 del Codice civile dispone testualmente che: “... il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera non avvenuta...”;

DATO ATTO che si rende necessario procedere alla modifica dell'art. 6 del Regolamento suddetto, rubricato: “Richiesta locali”, poiché attualmente i nubendi che decidono di contrarre matrimonio con rito civile o unione civile, hanno l'onere di comunicare all'Ufficio di Stato Civile il luogo in cui hanno deciso di celebrare il rito, luogo che potrà essere utilizzato soltanto se lo stesso è disponibile, e tale verifica verrà fatta dopo le pubblicazioni di matrimonio e/o dell'unione civile;

CONSIDERATO che attualmente la prenotazione della sala non comporta alcun pagamento della tariffa per la celebrazione del matrimonio e/o unione civile da parte dei nubendi, pagamento che viene erogato solo al momento della verifica dell'effettiva disponibilità della sala scelta per la celebrazione del rito medesimo;

CONSIDERATO che detta prassi comporta alcune difficoltà per l'Ente, si rende necessario procedere alla modifica dell'art. 6 dell'attuale regolamento, nel testo che segue:

“Articolo 6 - Richiesta e prenotazione dei locali

1. Il matrimonio e l'unione civile non può aver luogo nei seguenti giorni:

1 e 6 gennaio; la domenica di Pasqua e il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 4 ottobre; 1 e 2 novembre, 8, 25 e 26 dicembre, nonché l'8 maggio, festa della Patrona.

2. La prenotazione della data e del luogo di celebrazione, così come individuato ai sensi del presente Regolamento, deve essere fatta presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune ed è subordinata alla verifica della effettiva disponibilità della Sala Consiliare; per la celebrazione in luoghi diversi dal Palazzo Comunale, i nubendi devono contestualmente accordarsi anche con il referente della struttura prescelta per verificare la disponibilità.

La prenotazione sarà sospesa fino alla presentazione della ricevuta di pagamento dell'importo della prevista tariffa Comunale. La richiesta di celebrazione deve essere sottoscritta da entrambi i nubendi o richiedenti unione civile su apposito modulo fornito dall'Ufficio di Stato Civile.

3. La prenotazione del luogo di celebrazione non esime i nubendi dall'obbligo di provvedere alle pubblicazioni nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Le pubblicazioni devono aver luogo inoltrando apposita richiesta all'Ufficio dello Stato Civile; a norma dell'art. 99 del Codice Civile il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo la compiuta pubblicazione. Il matrimonio deve essere celebrato nei 180 giorni successivi alla compiuta pubblicazione, altrimenti la stessa si considera come non avvenuta e, quindi, dovrà essere rinnovata per procedere alla celebrazione delle nozze.

4. La conferma della prenotazione avverrà, da parte dell'Ufficio di Stato Civile anche a mezzo PEC o email, se così richiesto dagli interessati.

5. Qualora si renda necessario l'uso della sala prenotata per improvvise e imprevedibili esigenze dell'Amministrazione, intervenute per motivi straordinari dopo la prenotazione del luogo, il matrimonio o l'unione civile viene celebrato a titolo gratuito in altro locale idoneo e all'uopo predisposto a discrezione dell'Amministrazione Comunale, possibilmente in accordo con i nubendi o con i richiedenti l'unione civile.

6. La precedenza e l'attribuzione del luogo per la celebrazione è stabilita dalla formalizzazione della prenotazione, secondo quanto indicato nel comma 2...”;

RITENUTO lecite e corrette le modifiche dell'art. 6 di cui sopra;

DATO ATTO che la presente non necessita del prescritto parere in ordine alla regolarità contabile, espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.), dal Dirigente del Settore 2 “Finanza e Tributi”, Dott. Nicola Monteleone, in quanto non comporta né un aumento di spesa né una diminuzione di entrata;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.);

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.), dal Responsabile dei

Servizi Demografici, Dr. Federico Paradisi, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.);

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITO l’Assessore Petraraja, intervento riportato nel verbale della seduta odierna;

La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 20:

Sindaco Ferrari, Adami, Allesina, Anselmi, Atzeni, Bardi, Caputo, Cento, D’Arienzo, Di Falco, Filippi, Franceschini, Giannellini, Izzo, Lavoratori, Lunghi, Pierulivo, Pietrelli, Raggi, Valenziano.

Consiglieri votanti n.14

Voti favorevoli n.14:

Ferrari Sindaco, Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier.

Astenuti n.6:

Bardi, Cento, Pietrelli (Partito Democratico), Izzo, Pierulivo (Piombino Domani), Filippi (Partito della Rifondazione Comunista).

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed in questa sede si intendono fedelmente riportate e trascritte,

- 1) Di modificare il testo dell’art. 6 del “Regolamento per la celebrazione dei matrimoni con rito civile e delle unioni civili”, come in premessa meglio descritto;
- 2) Di dare atto che le modifiche di cui sopra entreranno in vigore dal giorno successivo all’esecutività della presente deliberazione che ne dispone le modifiche;
- 3) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione di

primo livello “Disposizioni Generali”, sotto sezione di secondo livello “Atti Generali”, sotto sezione di terzo livello “Regolamenti”, stante che lo stesso rientra negli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013;

- 4) Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui agli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.);

Indi il Consiglio Comunale, in ragione della necessità di procedere quanto prima all’applicazione del nuovo testo regolamentare in materia di matrimoni ed unioni civili, con votazione resa nelle forme di legge ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 20:

Sindaco Ferrari, Adami, Allesina, Anselmi, Atzeni, Bardi, Caputo, Cento, D’Arienzo, Di Falco, Filippi, Franceschini, Giannellini, Izzo, Lavoratori, Lunghi, Pierulivo, Pietrelli, Raggi, Valenziano.

Consiglieri votanti n.14

Voti favorevoli n.14:

Ferrari Sindaco, Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier.

Astenuti n.6:

Bardi, Cento, Pietrelli (Partito Democratico), Izzo, Pierulivo (Piombino Domani), Filippi (Partito della Rifondazione Comunista).

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.).